

Esame III media: voto di ammissione anche insufficiente, ecco quando. I criteri

17 Maggio 2019

Il D.lgs. 62/2017, dallo scorso anno scolastico, ha novellato la valutazione e l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado novellati anche i **criteri** di ammissione agli esami.

Ammissione agli esami

Il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, in sede di scrutinio finale, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

Ricordiamo che la *valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto*, ma attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione e che, conseguentemente, è stata *abolita la norma della non ammissione in caso di voto insufficiente nella condotta*.

Voto di ammissione

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, sempre in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Un faq dell'USR Campania contempla la possibilità di considerare gli esiti delle prove Invalsi ai fini dell'attribuzione del voto di ammissione, purché ciò sia stato deliberato dal Collegio docenti e inserito nel PTOF:

PROVE INVALSI

D. Considerato che gli alunni BES (non certificati) sostengono le prove senza poter fruire di misure compensative o dispensative, se i risultati dovessero essere gravemente insufficienti essi potranno ugualmente essere ammessi all'esame?

R. Il merito delle prove Invalsi non incide sull'ammissione, condizionata solo dal loro svolgimento. L'ammissione è deliberata dal CdC sulla base dei criteri fissati dal Collegio

D. Se per motivi tecnici non si completano o non si svolgono le prove, come ci si regola?

In caso di problemi tecnici l'Invalsi, se tempestivamente informato, fornirà soluzioni e riaprirà «i nodi». Il sistema comunque compie un refresh di back up in automatico per cui, in caso di interruzione, le risposte già fornite non andranno perdute

D. È possibile completare le prove in un numero di giorni inferiore a quello concesso da Invalsi impegnando anche le ore pomeridiane?

R. La collocazione dello svolgimento delle prove in orario pomeridiano è fortemente sconsigliata

CRITERI DI AMMISSIONE

D. In che modo far valere gli esiti delle prove INVALSI sul giudizio di ammissione?

R. Si tratta di valutazioni affidate al CdC sulla base dei criteri prefissati dal Collegio

D. Quale «peso» attribuire al percorso triennale dell'alunno ai fini dell'ammissione?

R. Il riferimento al percorso triennale era già prescritto nel D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 2

D. Quale «peso» va attribuito alla certificazione delle competenze elaborata in sede di scrutinio finale in sede di valutazione delle prove scritte e del colloquio?

R. Si tratta di elementi non interagenti

COMMISSIONE

R. Il Dirigente scolastico impegnato negli esami di stato può farsi sostituire?

D. In caso di assenza e/o impedimento e/o di reggenza di altra Istituzione Scolastica il DS va sostituito da un docente collaboratore non impegnato in alcuna sottocommissione e non in servizio nella Scuola primaria

R. Il Dirigente scolastico che abbia il figlio che sostiene l'esame nella Scuola di servizio deve essere sostituito?

Stante la situazione di incompatibilità, si provvede come nel caso di cui al punto precedente.

Si tratta, in entrambi i casi, di sostituzione del DS e non di delega delle funzioni di coordinatore che devono invece essere affidate ad un componente di una delle Sottocommissioni.

PROVE D'ESAME

D. Le prove di Lingua straniera dovranno essere svolte in un'unica soluzione oppure si può prevederne lo svolgimento in giorni diversi o nello stesso giorno in modo separato e secondo il tempo previsto dalla normativa?

R. La prova è unica, la durata è decisa dalla commissione nella seduta preliminare.

D. È possibile fare una media degli esiti della prova di inglese e della seconda lingua comunitaria ai fini dell'attribuzione del voto unico?

La norma non prevede esplicitamente la media.

D. Per la prova di matematica è consentito l'uso della calcolatrice?

R. La decisione è affidata alla Commissione in sede di riunione preliminare

D. Per la prova scritta d'italiano, la Commissione, nel predisporre le tre terne di tracce deve prevedere una delle tre tipologie o una sola tipologia?

R. Più di una tipologia, anche in forma combinata.